



PBX 081.5475111 (19 linee urb.)
COD. FISC. 800 - 182 - 40 - 632
PART. IVA 018 - 773 - 20 - 638
TELEFAX 081.5521485
INTERNET: www.uninav.it

Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

80133 NAPOLI,
VIA AMMIRAGLIO ACTON, 38

F 5 MAG 2014

PROT.N. 7580 / POS. UFPTA

A tutto il Personale Tecnico ed Amministrativo

ALLEGATI

E p.c.

Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri di Servizio
Alle OO.SS.
Alle RR.SS.UU.

Oggetto: Nuove disposizioni in riferimento alle assenze dal servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici - circolare n.2/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Con la circolare n. 2/2014 la Funzione Pubblica ha interpretato il comma 5 ter dell' art. 55-septies del d.lgs. n.165 del 30 marzo 2001, così come modificato dal d.l. n.101 del 31 agosto 2013, secondo cui: *"Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica"*. La novella del predetto art. 55 septies, comma 5 ter, del d.lgs. 165/2001, ha inserito due elementi che non erano presenti nella precedente regolamentazione.

1) Il dipendente è ora tenuto a giustificare tali tipologie di assenze dal servizio usufruendo dei permessi per documentati motivi personali, che secondo la disciplina del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, comparto Università, sono i permessi retribuiti "per gravi motivi personali" contemplati e disciplinati all'art. 30, comma 2, per un totale annuo complessivo di 18 ore, i "permessi brevi" di cui all'art. 34 o, infine, laddove possibile, al "conto ore individuale" (riposo compensativo) ai sensi dell'art. 27 del medesimo CCNL.

La circolare n. 2/2014 prosegue specificando e ribadendo che, se le visite, le terapie, gli esami diagnostici sono possibili in un contesto in cui il dipendente può svolgere attività lavorativa, il lavoratore deve fruire dei permessi sopra menzionati.

Diversamente, solo in caso di concomitanza tra queste assenze e la situazione di incapacità lavorativa, intesa come stato patologico del dipendente, trovano applicazione le ordinarie regole di giustificazione dell'assenza giornaliera per malattia, compresa, ovviamente, la possibilità di disporre le visite fiscali e la decurtazione dei primi dieci giorni prevista dal d.l. 112/2008, quindi, solo in caso di incapacità lavorativa del dipendente, concomitante con la visita, terapia, esame diagnostico, trovano applicazione le disposizioni che regolamentano l'assenza per malattia.

2) Altro elemento innovativo, rispetto alla pregressa disciplina, consta nella giustificazione dell'assenza, quando sia richiesta, come nel caso dei permessi per documentati motivi personali, che avviene mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione, cosiddetta "attestazione di presenza". Quindi, l'attestazione di presenza è consegnata al dipendente, che la trasmetterà all'amministrazione, oppure, in caso di incapacità, verrà trasmessa direttamente a quest'ultima per via telematica a cura del medico o della struttura. Nel caso di trasmissione telematica, la mail dovrà contenere il file scansionato in formato PDF dell'attestazione.

Dall'attestazione debbono risultare le seguenti specificazioni:

- la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige,
- l'indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione,
- il giorno, l'orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria erogante la prestazione.

L'attestazione di presenza non dovrà riportare l'indicazione della diagnosi.

Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbono sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro è sufficiente un'unica certificazione (che, per queste ipotesi, potrà essere cartacea) del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti che comportino incapacità lavorativa, secondo un ciclo o un calendario stabilito dal medico.

Tale certificazione però, dovrà essere presentata all'amministrazione, prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto. Seguiranno, a tale certificazione, le singole attestazioni di presenza dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle singole giornate.

In questi casi l'attestazione di presenza dovrà contenere anche l'indicazione che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapia prescritto dal medico curante.

La circolare ricorda poi che l'attestazione di presenza può anche essere documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, un fac-simile del modello è stato allegato alla circolare di cui in argomento.

Tali attestazioni saranno sottoposte a dovuto controllo da parte dell'amministrazione sul loro contenuto, provvedendo alla segnalazione all'autorità giudiziaria penale e procedendo per l'accertamento della responsabilità disciplinare nel caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Livia MAURO)

